

Provvedimento n. 9529 (C4442) BENETTON GROUP/VARI

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 maggio 2001;

SENTITO il Relatore Professor Marco D'Alberti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, gli artt. 5, comma 1, lettera *b*); 16, comma 1; 19, comma 2, e 31;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II;

VISTO l'atto della società Benetton Group Spa, pervenuto in data 15 giugno 2000;

VISTO l'atto della società Benetton Group Spa, pervenuto in data 10 novembre 2000, contenente le informazioni idonee a valutare la natura delle operazioni di concentrazione;

VISTA la propria delibera del 7 dicembre 2000, con la quale è stato accertato che tutte le operazioni di cui era stata data notizia potevano essere qualificate come operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 287/90 e, quindi, sottoposte a tutti gli obblighi previsti dalla stessa legge;

VISTA la propria lettera inviata alla società Benetton Group Spa in data 13 dicembre 2000, nella quale si comunicava che, sulla base delle informazioni fornite, tutte le operazioni di cui era stata data notizia potevano essere qualificate come operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 287/90 e, quindi, sottoposte a tutti gli obblighi previsti dalla stessa legge;

VISTA la propria delibera dell'8 febbraio 2001, notificata in data 21 febbraio 2001, con la quale è stato disposto l'avvio del procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, nei confronti della società Benetton Group Spa per la mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di acquisizione del controllo di diversi rami di aziende ed aziende aventi ad oggetto l'attività di vendita di prodotti del settore non alimentare;

VISTA la comunicazione della società Benetton Group Spa, pervenuta in data 2 marzo 2001;

VISTA la memoria presentata da Benetton Group Spa, pervenuta in data 21 marzo 2001;

VISTE le ulteriori informazioni fornite da Benetton Group Spa, pervenute in data 27 aprile, 30 aprile, 2 maggio e 8 maggio 2001;

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Le parti

1. Benetton Group Spa (di seguito Benetton), società *holding* dell'omonimo gruppo operante nella produzione e commercializzazione di articoli d'abbigliamento (contraddistinti da marchi di proprietà quali "*United Colors of Benetton*", "*Sisley*" e "*012*") e di articoli accessori e complementari all'abbigliamento, per la casa e per il tempo libero

(questi ultimi contraddistinti da marchi di proprietà quali “Nordica”, “Rollerblade”, “Killer Loop”, “Prince” e “Playlife”). La produzione di tali articoli si svolge prevalentemente in Italia, mentre la commercializzazione dei prodotti è realizzata attraverso un’articolata rete commerciale ad “*imagine*” in Italia e all’estero, costituita allo stato attuale per lo più da negozi di proprietà di terzi.

Il fatturato consolidato realizzato in Italia nel 1998 dal gruppo Benetton è stato di 1.318 miliardi di lire e di 1.392 miliardi di lire nel 1999.

La società Benetton ha realizzato in Italia un fatturato di 1.236 miliardi di lire nel 1999 e di 1.424 miliardi di lire nel 2000.

2. Oggetto di acquisizione sono i rami di azienda e le aziende di diverse società dotati di autorizzazione per l’esercizio di vendita al dettaglio di beni di diverso genere (abbigliamento e accessori), nonché di avviamento commerciale.

Di seguito sono illustrate le caratteristiche principali delle acquisizioni oggetto del presente provvedimento.

II. Descrizione delle operazioni di concentrazione

3. In data 10 novembre 2000 e 2 marzo 2001 Benetton ha reso note le seguenti trenta operazioni di concentrazione:

Tab. 1: Riepilogo delle acquisizioni effettuate da Benetton e tardivamente comunicate

Società venditrice	Società acquirente	Oggetto di acquisizione	Provincia interessata	Indirizzo	Data stipula contratto di cessione
Adriatex srl, Brivido srl, V. Di Domizio, L. Leone, Piccolo mondo sas di Troiano Giosiana & C.	Bencom spa	3 rami d’azienda e 3 aziende*	Pescara	Corso Vittorio Emanuele	21-22 aprile 1999
Baldinini srl, Gaam 24 di Rapisard Maria & c. sas	Bencom spa	2 rami d’azienda	Bologna	Via Rizzoli	29 settembre 1999, 17 febbraio 2000
Habitat Italia srl	Bencom spa	1 ramo d’azienda	Roma	Via Cola di Rienzo	19 novembre 1999
Fratelli Lanzetta sas di L. Lanzetta & C.	Bencom spa	1 ramo d’azienda	Napoli	Via Leopardi	17 gennaio 2000
Curatela fallimentare di Tessimaglia-Ceval srl,	Bencom spa	1 ramo d’azienda	Monza (Mi)	Via Vittorio Emanuele II	15 aprile 1999
Errecielle srl	Bencom spa	1 ramo d’azienda	Firenze	Via Tosinghi	1 luglio 1999
Fila Sport spa	Bencom spa	1 ramo d’azienda	Milano	Corso Vercelli	6 settembre 1999
Bellocchio di Bellocchio & C. snc	Gescom srl	1 ramo d’azienda	Biella	Via Italia	19 ottobre 2000 (c. prel.)-1° febbraio 2001 (c. def.)
Carel srl, S. Nardi, S. Motta, S. D’Amico, U.M. Renee, V. Randazzo	Gescom srl	6 rami d’azienda	Catania	Piazza Università	7 aprile 2000, 25 maggio 2000
Foot Locker Italy srl	Gescom srl	1 ramo d’azienda	Verona	Via Mazzini 64	13 ottobre 2000
Jacolo srl	Gescom srl	1 azienda	Roma	Piazza di Spagna	2 agosto 2000
R. Agostani, E. Ferrara, Profumissima sas in liquidazione, Prospettiva srl, N. Caramel, C.A. Gozzi, M. Santangeli	Buenos Aires 2000 srl	3 rami d’azienda e 4 aziende	Milano	Corso Buenos Aires	24 marzo 1999, 29 marzo 1999, 26 aprile 1999, 21 ottobre 1999

Società venditrice	Società acquirente	Oggetto di acquisizione	Provincia interessata	Indirizzo	Data stipula contratto di cessione
Pollini spa	Benetton Group spa	1 ramo d'azienda	Verona	Via Mazzini 64	14 ottobre 1999

Fonte: Benetton

* A differenza di quanto riportato nel provvedimento di avvio, il contratto stipulato da Benetton spa con Adriatex srl prevede la cessione di due rami di azienda. Pertanto, in totale i punti vendita acquisiti nella città di Pescara sono 6.

4. In relazione ai rami di azienda e alle aziende acquisiti, Benetton risulta aver ottenuto la voltura delle autorizzazioni amministrative intestate ai precedenti titolari e, in alcuni casi, aver concentrato le autorizzazioni relative ai diversi punti vendita per aprire un punto vendita di maggiori dimensioni. Dalle complessive trenta operazioni è risultata l'apertura di (o la possibilità per Benetton di aprire) tredici esercizi commerciali destinati alla vendita di prodotti contraddistinti dai marchi di proprietà del gruppo Benetton nelle diverse provincie interessate. In particolare, tre punti vendita sono localizzati nella provincia di Milano, due nelle provincie di Roma e Verona, un punto vendita nelle provincie di Napoli, Firenze, Bologna, Catania, Pescara e Biella.

5. Nella tabella che segue si indica, per ciascuno di tali nuovi punti vendita di Benetton, se esso è gestito direttamente da una società del gruppo, se è dato in affitto a terzi e se i lavori di ristrutturazione sono ancora in corso.

Tab. 2: Stato attuale dei nuovi esercizi Benetton a seguito delle operazioni di concentrazione realizzate

Nuovi esercizi Benetton	Modalità di gestione		Ristrutturazione del locale in corso
	Diretta	Affitto a terzi	
Pescara, Corso Vittorio Emanuele; mq. 1.885		Concentrazione delle autorizzazioni e affitto a Futura sas il 21 ottobre 2000	
Bologna, Via Rizzoli; mq. 1.500	E' intenzione della società affidare il p.v. in affitto a terzi al termine dei lavori		x
Roma, Via Cola di Rienzo; mq. 1.200		Affitto a Wing srl il 19 aprile 2000	
Napoli, Via Leopardi; mq. 700		Affitto a Fenice srl il 1° marzo 2000	
Monza (Mi), Via Vittorio Emanuele II; mq. 2.432	E' intenzione della società gestire direttamente il p.v. al termine dei lavori		x
Firenze, Via Tosinghi; mq. 700	Il ramo di azienda è allo stato inattivo in quanto è in corso una controversia con il Comune circa la legittimità della licenza intestata a Benetton		
Milano, Corso Vercelli; mq. 1.665	Gestione diretta		
Biella, Via Italia; mq. 580		Affitto a Sissi srl a far data dal 1° aprile 2001 (data di stipula non precisata)	
Catania, Piazza Università; mq. 1.400	Gestione diretta		
Verona, Via Mazzini 36; mq. 400		Affitto a Scatto srl a far data dal 1° marzo 2001 (data di stipula non precisata)	x
Roma, Piazza di Spagna; mq. 528	E' intenzione della società gestire direttamente il p.v. al termine dei lavori		x
Milano, Corso Buenos Aires; mq. 2.700		Accorpamento delle autorizzazioni e affitto a L'innominato spa il 12 settembre 2000	
Verona, Via Mazzini 64; mq. 262		Affitto a Scatto srl il 3 agosto 2000	

Fonte: Benetton

6. Per il tramite delle operazioni descritte Benetton ha ottenuto la titolarità di tredici punti vendita per la vendita al pubblico di prodotti di abbigliamento e relativi accessori nei quali sono (o saranno, per i locali in cui sono ancora in corso lavori di ristrutturazione) commercializzati prodotti contrassegnati da marchi di proprietà del gruppo Benetton.

7. Dalla tabella 2 si evince che sette punti vendita sono stati concessi in affitto a terzi per la commercializzazione di prodotti con marchi Benetton. Di tali punti vendita, sei sono attualmente attivi ed uno (il punto di Verona, Via Mazzini) è in fase di ristrutturazione.

Con riguardo all'esercizio commerciale sito in Bologna (Via Rizzoli), Benetton precisa che sono in corso i lavori di ristrutturazione e che al termine degli stessi esso dovrebbe, sulla base delle determinazioni attuali della società, essere affidato in gestione a terzi. Ad oggi tuttavia non è stato ancora stipulato alcun contratto di affitto.

In merito al punto vendita di Firenze, Benetton ha spiegato che, a seguito dell'acquisizione del ramo di azienda e della relativa licenza dalla società Errecielle Srl, era stato stipulato un contratto di affitto con un terzo per la gestione di un esercizio Benetton. Tale contratto è stato presto risolto, in quanto il Comune di Firenze ha contestato la legittimità del subentro di Benetton nella titolarità della licenza a causa della decadenza in cui la stessa società sarebbe incorsa per la mancata consegna, in tempo utile, di documentazione che era stata richiesta dal Comune. Il ramo di azienda è dunque allo stato inattivo in attesa della risoluzione della controversia con il Comune.

I punti vendita di Milano (Corso Vercelli) e di Catania sono attivi e gestiti direttamente da una società direttamente controllata da Benetton, Benetton Retail Italia Srl. I punti vendita di Roma (Piazza di Spagna) e di Monza sono invece inattivi poiché sono ancora in corso lavori di ristrutturazione e, al termine di tali lavori, dovrebbero essere gestiti da società del gruppo.

8. Con particolare riguardo ai casi in cui la gestione dei punti vendita è stata affidata a terzi si fornisce una breve descrizione dei contratti di affitto (per lo più di analogo contenuto) stipulati da Bencom Spa, Gescom Srl, Buenos Aires 2000 Srl e Benetton, e prodotti in copia da Benetton.

9. Oggetto di tali contratti è l'affitto delle aziende ubicate agli indirizzi indicati nella tabella 2 "al fine precipuo di procurare la gestione di un esercizio specializzato nella vendita di prodotti del gruppo Benetton". A tal fine le aziende sono concesse in affitto munite di "autorizzazione all'uso come insegna dei marchi" di proprietà di Benetton, nonché destinatarie di un rapporto di compravendita di merci di Benetton disciplinato dalle Condizioni Generali di Vendita.

10. L'"autorizzazione all'uso come insegna dei marchi" costituisce autorizzazione ad esporre nel negozio i segni distintivi "United Colors of Benetton", "Sisley", "Playlife" e rimane in vigore esclusivamente per il tempo corrispondente a quello in cui Benetton fornirà i propri prodotti agli affittuari perché siano rivenduti al pubblico.

Le Condizioni Generali di Vendita disciplinano la compravendita tra Benetton e gli affittuari relativa alle merci prodotte o fatte produrre da Benetton e contraddistinte da marchi Benetton. Le merci sono vendute sulla base del presupposto che tale rapporto di compravendita non implica un'attribuzione di esclusiva all'acquirente e che eventuali indicazioni di prezzo per la rivendita delle merci devono intendersi comunicate a titolo di mero suggerimento.

11. I contratti di affitto prevedono inoltre che, fermo quanto detto in merito alla destinazione dell'azienda "al fine precipuo di procurare la gestione di un esercizio specializzato nella vendita di prodotti del gruppo Benetton", gli affittuari riconoscono e convengono che Benetton (espressamente, Benetton Group Spa anche nei contratti stipulati dalle società controllate) rimanga libera di prendere qualsivoglia determinazione per quanto concerne l'esecuzione o lo scioglimento dei propri rapporti come disciplinati principalmente dall'autorizzazione all'uso dei marchi e dalle Condizioni Generali di Vendita. Gli affittuari si impegnano anche a non mutare la destinazione dell'azienda e a continuare la stessa attività per la quale essa viene concessa in affitto.

12. Quanto alla durata dei contratti in esame, essi sono a tempo indeterminato, salvo facoltà di recesso per ciascuna delle parti da comunicarsi con quattro mesi di preavviso. La facoltà di preavviso può essere esercitata a far data dalla conclusione del terzo, quarto, quinto o sesto anno di vigenza contrattuale, a seconda dei casi. E' previsto tuttavia che Benetton e le società da essa controllate che hanno stipulato i contratti abbiano facoltà di risolvere l'accordo con effetto immediato e dandone comunicazione scritta all'affittuario nei casi, tra gli altri, in cui quest'ultimo: i) sia inadempiente agli obblighi assunti in merito alla divieto di mutamento di destinazione; ii) interrompa per un periodo significativo la gestione dell'azienda; iii) interrompa per qualsivoglia motivo i rapporti con Benetton (con cui, si ricorda, vengono in essere i rapporti di compravendita).

Il diritto di recesso è altresì attribuito a Benetton e alle società da essa controllate, anche in deroga alle previsioni sopra richiamate, in caso di modifica della composizione del capitale, della compagine sociale e/o degli organi direttivi e di gestione della società affittuaria; ovvero, in uno dei contratti prodotti, in caso di modifica "alla composizione del

capitale ed alla compagine dei soci tali da comportare la perdita del controllo della società [...] da parte dell'attuale compagine societaria"¹.

13. Deve infine precisarsi che le aziende oggetto dei contratti di affitto sono costituite, oltre che dal diritto di godimento e detenzione dei locali ove è ubicato l'esercizio, anche dalla "intestazione 'pro tempore', per trasferimento in gestione, della licenza commerciale". Pertanto, il subingresso in favore dell'affittuario nell'autorizzazione di Benetton è temporaneo e condizionato alla vigenza del contratto di affitto, al termine del quale l'intestazione torna in capo a Benetton.

14. Con particolare riguardo al contratto di cessione di ramo di azienda intercorso tra Bencom Spa e Fila Sport Spa, relativo al punto vendita sito in Milano, Corso Vercelli, esso prevede un patto di non concorrenza tra le parti, in forza del quale il venditore dovrà astenersi, per un periodo di 5 anni dalla data di trasferimento del suddetto ramo d'azienda, dallo svolgere attività idonea a sviare la clientela del ramo ceduto nel raggio di 50 metri dal luogo dove è ubicato il ramo.

III. Qualificazione delle operazioni

15. Ognuna delle operazioni, in quanto comporta l'acquisizione di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

16. Ognuna delle operazioni rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla realizzazione delle predette operazioni di concentrazioni è risultato superiore alle soglie di cui all'articolo 16 della legge n. 287/90 previste al momento della realizzazione delle operazioni stesse (pari, rispettivamente, a 710 miliardi di lire nel 1999 e 714 miliardi di lire nel 2000).

17. Il patto di non concorrenza sopra descritto relativo all'acquisizione del ramo di azienda dalla società Fila Sport Spa costituisce una restrizione accessoria all'operazione, in quanto volto a garantire il trasferimento all'acquirente dell'effettivo valore dell'azienda acquisita; esso, pertanto, rientra nell'ambito di valutazione dell'operazione stessa.

IV. La posizione di Benetton

Questione procedurale

18. La società Benetton ha presentato in data 21 marzo 2001 una memoria nella quale in via preliminare si osserva che nella comunicazione del provvedimento di avvio del procedimento nei confronti di Benetton ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 non sarebbe stato rispettato quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 698/81-nell'applicazione dello stesso fatta in virtù del richiamo operato dall'articolo 31 della legge n. 287/90-secondo il quale la notifica della contestazione della violazione deve essere effettuata entro e non oltre il termine di novanta giorni. Infatti, l'Autorità ha comunicato l'avvio del procedimento a Benetton in data 21 febbraio 2001, quando era ormai trascorso il termine prescritto che sarebbe decorso, secondo la società, dalla data in cui l'Autorità è venuta a conoscenza della violazione (ovvero dal 10 novembre 2000).

La natura delle operazioni

19. Nel merito la società precisa che l'acquisto delle aziende e dei rami di azienda in esame risponde alla decisione del gruppo Benetton di investire nella realizzazione di esercizi commerciali 'ad immagine' di grande e medio-grande superficie espositiva destinati alla commercializzazione di prodotti afferenti i comparti dell'abbigliamento informale e sportivo contraddistinti dai marchi di proprietà del gruppo.

20. Benetton rileva inoltre che le suddette aziende e i rami di azienda non erano operativi al momento dell'acquisto e che, nella maggior parte dei casi, si trattava di entità non significative dal punto di vista economico, in quanto prive di rimanenze di magazzino, debiti, crediti, nonché di personale e composte principalmente da arredi, scaffalature, autorizzazioni da parte del cedente alla voltura delle licenze in favore di Benetton e diritti al subentro dello

¹ [Si tratta della previsione contenuta all'art. 25 del contratto di affitto concluso da Buenos Aires 2000 S.r.l. con la società L'Innominato S.p.A..]

stesso nei contratti di fornitura delle utenze. Il corrispettivo pagato a fronte dell'acquisizione di tali aziende o rami di azienda non operativi remunerava, infatti, il mero diritto alla voltura della licenza di esercizio commerciale.

Si precisa inoltre che a volte le aziende o i rami di azienda acquisiti avevano ad oggetto lo svolgimento di attività in parte diverse da quelle svolte dal gruppo Benetton.

21. La società aggiunge che in molti casi all'acquisizione dell'azienda o ramo di azienda faceva seguito in tempi rapidi la cessione dello stesso in godimento a terzi, attraverso un contratto di affitto, con piena autonomia operativa. Circostanza quest'ultima che induceva la società a dubitare, in considerazione della Comunicazione 96/1 del 17 settembre 1996 in Bollettino n. 41/96, che tali operazioni realizzassero delle operazioni di concentrazione.

22. Ad avviso di Benetton, pertanto, numerosi elementi hanno reso difficile una corretta valutazione ai sensi della legge n. 287/90 delle acquisizioni in esame. Tuttavia, la volontà della società di sciogliere ogni dubbio circa la natura di dette operazioni e di verificare la sussistenza dell'obbligo preventivo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, ha portato comunque alla spontanea comunicazione effettuata all'Autorità.

Le giustificazioni per la ritardata notifica delle operazioni di concentrazione

23. In merito alla tardività di tale comunicazione, Benetton rileva che nella fattispecie in esame era particolarmente complesso stabilire il limite temporale utile per la comunicazione preventiva di tali operazioni. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che le aziende o i rami d'azienda acquisiti (destinati ad essere concessi in affitto a soggetti terzi ovvero gestiti direttamente per il tramite di una società del gruppo Benetton), adibiti precedentemente ad attività in parte diverse da quelle svolte dalla società, hanno necessitato di regola dell'effettuazione di complessi lavori di ristrutturazione e di adattamento delle superficie acquisite. Spesso si è reso necessario l'acquisto di più rami d'azienda, anche insistenti sullo stesso immobile, al fine di ottenere licenze per grandi superfici mediante l'accorpamento di più licenze di piccola superficie.

Tali complessi lavori di ristrutturazione e di adattamento, di cui sono stati oggetto gli immobili, si sono protratti per lunghi periodi (e in alcuni casi sono tuttora in corso), posticipando la data di apertura e operatività dei nuovi esercizi commerciali e, comunque, rendendo difficile effettuare a priori una previsione temporale accurata.

24. In merito alle circostanze attenuanti applicabili nella fattispecie in esame, Benetton osserva di aver provveduto spontaneamente ad informare l'Autorità delle proprie perplessità sulla natura concentrativa delle operazioni in questione. All'epoca dei primi contatti con l'Autorità inoltre, nella maggioranza dei casi, all'acquisizione dei rami di azienda o delle aziende non aveva ancora fatto seguito l'apertura di esercizi commerciali.

25. Benetton rileva inoltre di aver prestato la massima collaborazione durante tutte le fasi anteriori all'avvio del presente procedimento, evadendo puntualmente le diverse richieste di informazione. D'altra parte, anche in passato, la società ha sempre comunicato le operazioni rilevanti ai sensi della legge n. 287/90 mostrando costantemente ampia collaborazione.

26. Sotto il profilo del diritto della concorrenza, Benetton mette in evidenza la scarsa rilevanza delle operazioni di concentrazione in esame le quali non hanno determinato e non potrebbero determinare alcuna distorsione della concorrenza nei mercati interessati. La società rileva infatti che il settore dell'abbigliamento e degli articoli accessori all'abbigliamento è caratterizzato dalla presenza di numerosi concorrenti e dall'assenza di significative barriere all'entrata. Poiché le quote detenute dal gruppo Benetton sono marginali, le descritte operazioni, lungi dal creare o rafforzare una qualsivoglia posizione dominante del gruppo Benetton o produrre effetti restrittivi al gioco della concorrenza, risponderebbero di converso ad una logica concorrenziale destinata ad accrescere qualità e quantità dei servizi offerti al consumatore, in linea con quanto già realizzato dai principali concorrenti.

27. In conclusione, la società afferma che la tardiva comunicazione delle operazioni di concentrazione in esame è stata causata dall'incertezza incontrata nell'esatta individuazione giuridica delle fattispecie realizzate. Tale violazione dovrebbe essere considerata più favorevolmente in virtù della fattiva collaborazione e della trasparenza mostrate dalla società nel presente procedimento.

V. Valutazione delle risultanze istruttorie in relazione all'omessa comunicazione delle operazioni di concentrazione

Questione procedurale

28. Per quanto concerne il rilievo di carattere procedurale relativo alla circostanza per cui la notifica a Benetton della contestazione della violazione sarebbe stata effettuata in violazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 698/81, si rileva quanto segue.

29. Lasciando impregiudicata la complessa questione circa l'applicabilità del termine indicato alle violazioni dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, si consideri in ogni caso che l'articolo richiamato prevede che la notifica della contestazione della violazione debba avvenire entro novanta giorni dall'accertamento. Diviene pertanto rilevante nel caso di specie l'individuazione del momento a partire dal quale deve considerarsi compiuto tale accertamento da parte dell'Autorità.

30. Si ricorda che in data 15 giugno 2000 Benetton faceva pervenire una nota nella quale dava notizia di un numero non precisato di operazioni relative alla acquisizione di rami d'azienda aventi ad oggetto esercizi commerciali in diverse città italiane.

In data 10 novembre 2000 Benetton ha trasmesso all'Autorità una nota nella quale venivano riportate informazioni relativamente alla acquisizione di diversi rami d'azienda. Rispetto a tali operazioni di acquisizione Benetton chiedeva all'Autorità di esprimersi in merito alla loro qualificabilità come operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 287/90.

Con delibera del 7 dicembre 2000 l'Autorità ha accertato che tutte le operazioni di cui era stata data notizia potevano essere qualificate come operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 287/90 e quindi erano sottoposte a tutti gli obblighi previsti dalla stessa legge.

Con lettera del 13 dicembre 2000 si è dato avviso alla società che, sulla base delle informazioni fornite, tutte le operazioni di cui era stata data notizia potevano essere qualificate come operazioni di concentrazione, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 287/90, e quindi sottoposte a tutti gli obblighi previsti dalla stessa legge.

31. Al riguardo deve rilevarsi che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il termine di novanta giorni dall'accertamento, previsto dall'articolo 14 della legge n. 689/81 per la notificazione degli estremi della violazione, "inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta (o si sarebbe dovuta compiere anche in relazione alla complessità della fattispecie) l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, dato che l'accertamento presuppone il completamento, da parte dell'autorità amministrativa competente, delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione medesima". La medesima giurisprudenza precisa tuttavia che l'attività di accertamento dell'infrazione non deve protrarsi oltre il termine ragionevolmente necessario per compiere la valutazione degli elementi in possesso dell'autorità, per pervenire alle conseguenti determinazioni sulla sussistenza dell'illecito². In altri termini, "il dies a quo per il computo dei novanta giorni, entro i quali può avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi oggettivi dell'infrazione, e quindi della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie"³.

32. Ciò premesso, quanto rilevato dalla società in merito alla possibile tardività della comunicazione effettuata dall'Autorità non risulta idoneo a configurare una violazione dell'articolo 14 della legge n. 689/81, se si considera che il termine di novanta giorni ivi previsto decorre dalla data in cui l'Autorità ha accertato la relativa violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione e non dalla data in cui ha ricevuto le informazioni relative a dette operazioni.

Nel caso di specie, soltanto in seguito alla comunicazione effettuata da Benetton nel novembre 2000, nella quale si fornivano le informazioni idonee a valutare la natura delle concentrazioni, l'Autorità ha infatti potuto verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di comunicazione ed ha accertato l'esistenza di tale obbligo nella propria delibera del 7 dicembre 2000, comunicato in seguito alla società Benetton con la lettera inviata in data 13 dicembre 2000. Dalla data del 7 dicembre 2000 deve dunque farsi decorrere il termine previsto dalla legge per la notifica della contestazione della violazione⁴.

33. Alla luce di tali considerazioni ed essendo l'accertamento dell'Autorità intervenuto in data 7 dicembre 2000, deve pertanto ritenersi che gli estremi della violazione siano stati notificati al soggetto interessato in tempo utile.

La natura delle operazioni

34. I rilievi sollevati da Benetton in relazione alla mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 16 della legge n. 287/90 risultano privi di fondamento.

35. In base ad un primo argomento, Benetton rileva che le aziende e i rami di azienda non erano operativi al momento dell'acquisto, che si trattava di entità non significative dal punto di vista economico e che il corrispettivo

² [Cfr. sentenza della Cassazione del 27 febbraio 1996, n. 1502.]

³ [Cfr. sentenza della Cassazione del 15 luglio 1996, n. 6408.]

⁴ [Si consideri peraltro che il Formulario completo è pervenuto all'Autorità solo in data 2 marzo 2001.]

pagato a fronte dell'acquisizione di tali aziende o rami di azienda non operativi remunerava il solo diritto alla voltura delle licenze di esercizio commerciale.

36. Al riguardo deve osservarsi che, sebbene nel Formulario predisposto dall'Autorità relativo alle "Modalità per la comunicazione di un'operazione di concentrazione tra imprese"⁵ si ritiene non configurino operazioni di concentrazione "le operazioni di acquisizione [...] di società che non esercitano attività economica", il Formulario stesso è esplicito nell'esprimere il principio secondo cui in tale ipotesi non possano essere fatti rientrare i casi in cui l'operazione abbia ad oggetto l'acquisizione di "imprese titolari di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri titoli legittimanti che consentano l'esercizio di attività economiche", in quanto ritenute potenzialmente idonee all'esercizio di tali attività (cfr. sezione A.2.d) del Formulario).

37. In questo contesto, la titolarità e disponibilità in capo alle aziende o ai rami di azienda dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di vendita di beni del settore non alimentare vale a privare di pregio l'argomento relativo alla pretesa "inattività" delle imprese o parti di imprese acquisite. Secondo quanto affermato dalla stessa Benetton, scopo dell'operazione era appunto quello di ottenere la voltura delle autorizzazioni e aprire esercizi per la vendita di prodotti a marchio Benetton. Né può rilevare la circostanza che a seguito dell'acquisizione dei rami di azienda e delle aziende Benetton non abbia immediatamente iniziato l'attività di vendita, bensì abbia intrapreso dei lavori di ristrutturazione dei locali⁶.

38. Parimenti priva di consistenza appare l'argomentazione di Benetton secondo cui il fatto che nella maggior parte dei casi le aziende o i rami di azienda acquisiti avevano ad oggetto lo svolgimento di attività in parte diverse da quelle svolte dal gruppo Benetton avrebbe contribuito a rendere difficile la valutazione delle operazioni ai sensi della legge n. 287/90. Al riguardo deve rilevarsi che l'acquisizione del controllo di imprese operanti in settori economici differenti rispetto a quello in cui è attivo l'acquirente è senza alcuna incertezza considerata una fattispecie di concentrazione, salvo poi considerare l'assenza di sovrapposizione tra le attività delle imprese partecipanti all'operazione nella valutazione degli effetti concorrenziali della concentrazione.

39. Quanto al terzo rilievo sollevato, per il quale, in alcuni dei casi considerati, all'acquisizione dell'attività faceva seguito in tempi rapidi l'affidamento della stessa in godimento a terzi con un contratto di affitto, si deve osservare, in via preliminare, che tale affidamento a terzi non è mai stato contestuale all'acquisizione delle attività, in alcune occasioni è trascorso più di un anno e, comunque, in nessun caso meno di un mese.

40. Pertanto, le fattispecie di acquisizione sottoposte ad esame differiscono notevolmente dalla fattispecie presa in considerazione nella richiamata Comunicazione n. 1/96 adottata con delibera dell'Autorità del 17 settembre 1996, la quale aveva ad oggetto l'acquisizione da parte di una società petrolifera di un ramo di azienda relativo all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. L'azienda acquisita non sarebbe stata gestita dall'acquirente, ma immediatamente ceduta in godimento a terzi, a cui veniva assicurata libertà di gestione.

L'Autorità ha ritenuto che l'operazione in esame non comportasse una modifica duratura della struttura della società petrolifera, che ne avrebbe consentito la qualificazione come concentrazione ai sensi della legge n. 287/90, poiché l'acquisizione del ramo d'azienda era finalizzata esclusivamente all'immediato trasferimento del diritto di godimento sul ramo aziendale stesso ad un soggetto terzo. In tal modo la società petrolifera trasferiva ad un terzo, attraverso il contratto di affitto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività del ramo d'azienda acquisito.

41. Al riguardo deve osservarsi in via preliminare che nelle operazioni di concentrazione in esame viene in considerazione l'acquisizione di attività relative ad aziende o rami di azienda che si caratterizzano principalmente per la titolarità delle autorizzazioni amministrative per la vendita di beni di generi diversi appartenenti al settore non alimentare. Scopo delle acquisizioni, così come affermato dalla stessa Benetton, era quello di realizzare esercizi commerciali 'ad immagine' di grande e medio-grande superficie espositiva destinati alla commercializzazione di prodotti di abbigliamento informale e sportivo contraddistinti dai marchi di proprietà del gruppo.

Pertanto, con le operazioni di concentrazione poste in essere e consistenti nell'acquisizione dei rami di azienda e delle aziende titolari di licenza di esercizio (acquisizioni di cui alla tabella 1), la società ha acquisito piena disponibilità delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità amministrative per l'esercizio delle strutture di vendita al dettaglio oggetto dei rami di azienda o delle aziende acquisite.

⁵ [Boll. ed. speciale del 1° luglio 1996.]

⁶ [Cfr. nello stesso senso: provvedimento dell'Autorità del 25 giugno 1998, n. 6140, C3135, Fo.Ip./Azienda Commerciale; provvedimento del 21 luglio 1998, n. 6246, C3171, Coop Estense/Azienda Commerciale; provvedimento del 2 marzo 2000, n. 8096, C3870, Coop Estense/Ditta Individuale; provvedimento del 21 dicembre 2000, n. 9048, C4348, GS/Prefabbricati Pulitano; provvedimento del 29 marzo 2001, n. 9355, C4322B, Camuzzi Gazometri/Argengas-Sicardi-Natural Gas.]

A tali condizioni, l'acquisizione delle aziende e dei rami di azienda consente all'acquirente di aprire punti vendita caratterizzati dai marchi Benetton in grado di produrre fatturato e di modificare, conseguentemente, le quote di mercato dell'impresa acquirente.

42. Non vi è dubbio pertanto che la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulla parte di impresa o sull'impresa acquisita permanga in capo a Benetton nei casi in cui i punti vendita acquisiti sono gestiti in via diretta dal gruppo.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da Benetton, anche nei casi in cui la commercializzazione dei prodotti contraddistinti da marchi Benetton è stata affidata a terzi, si ritiene che i contratti di affitto stipulati non siano idonei a trasferire il controllo dell'impresa agli affittuari.

43. Sebbene durante la vigenza di tali contratti la licenza commerciale sia intestata all'affittuario, al termine del periodo di validità dell'accordo di affitto di azienda, tale licenza torna ad essere intestata a Benetton (o ad una sua società controllata), che potrà decidere di riprendere la vendita in via diretta o affidarla ancora a terzi.

44. Secondo quanto previsto dai contratti, l'affitto delle aziende ha il "fine precipuo di procurare la gestione di un esercizio specializzato nella vendita di prodotti del gruppo Benetton". Gli affittuari convengono che Benetton rimanga libera di prendere qualsivoglia determinazione per quanto concerne l'esecuzione o lo scioglimento dei propri rapporti come disciplinati principalmente dall'autorizzazione all'uso dei marchi e dalle Condizioni Generali di Vendita, e si impegnano a non mutare la destinazione dell'azienda e a continuare la stessa attività per la quale viene concessa in affitto. Sebbene sia prevista inoltre una durata indeterminata dei contratti, essi possono essere risolti unilateralmente da Benetton in caso di inadempimento a tali obblighi.

In definitiva, gli affittuari, sulla base delle disposizioni del contratto, non potrebbero decidere di vendere prodotti concorrenti di quelli di Benetton in quei locali oggetto del contratto. Per iniziare un'attività di vendita di prodotti differenti essi dovrebbero risolvere il contratto di affitto e utilizzare una diversa licenza commerciale⁷.

45. Infine, attraverso il potere di recesso dal contratto in caso di modifiche degli organi di gestione e/o della compagine sociale delle società affittuarie, Benetton e le società sue controllate si assicurano il diritto di gradimento sugli amministratori delle società e/o sui soggetti chiamati a nominarli.

46. Il controllo delle aziende pertanto permane in capo a Benetton nonostante la conclusione dei contratti di affitto. La società subisce una modifica duratura della sua struttura: essa acquista un nuovo punto vendita che incrementa la sua quota di mercato.

47. Al fine di distinguere ulteriormente questo caso da quello oggetto della Comunicazione dell'Autorità n. 1/96, si consideri che nel caso di specie non è stato posto in essere da parte di Benetton un programma predeterminato di operazioni di concentrazione articolate in più fasi e che prevedessero espressamente in base a previsioni vincolanti per le parti che l'acquisizione delle aziende commerciali costituisse unicamente una fase transitoria o preliminare delle operazioni o il mero tramite per raggiungere la struttura di controllo definitiva o comunque durevole.

48. In conclusione, una volta acquisiti i rami di azienda o le aziende titolari di autorizzazione alla vendita, Benetton ne rimane in pieno controllo e rimane titolare della disponibilità del punto vendita e della relativa autorizzazione per la vendita di prodotti con il proprio marchio nei casi sia di gestione diretta che di affidamento a terzi.

Tali acquisizioni infatti sono idonee a modificare significativamente il fatturato delle imprese interessate e, per questo tramite, influenzare la struttura del mercato, il che costituisce l'effetto tipico che il controllo delle concentrazioni intende rilevare.

Le giustificazioni per la ritardata notifica delle operazioni di concentrazione

49. Benetton rileva inoltre che, nella fattispecie in esame, era particolarmente complesso stabilire il limite temporale utile per la comunicazione preventiva di tali operazioni, a causa del fatto che le aziende o i rami d'azienda acquisiti hanno necessitato, di regola, dell'effettuazione di complessi lavori di ristrutturazione delle superficie acquisite e che si è reso necessario a volte l'acquisto di più rami d'azienda, anche insistenti sullo stesso immobile, al fine di ottenere licenze per grandi superfici mediante l'accorpamento di più licenze di piccola superficie.

Tali lavori di ristrutturazione si sono protratti per lunghi periodi, rendendo difficile effettuare a priori una previsione temporale accurata sull'apertura dei nuovi esercizi commerciali.

⁷ [*Differente situazione si ha quando il gestore del punto vendita ha in essere con Benetton esclusivamente il rapporto di compravendita retto dalle Condizioni Generali di Vendita, in base al quale riceve merce Benetton per la vendita al dettaglio, ma è libero di mutare destinazione in ogni momento al proprio punto vendita.*]

50. Al riguardo deve osservarsi che gli argomenti addotti non sono tali da giustificare il ritardo verificatosi in quanto relativi ad elementi ininfluenti rispetto alla valutazione della sussistenza di un'operazione di concentrazione. Inoltre, proprio la circostanza per cui lunghi periodi sono stati necessari per ristrutturare i locali avrebbe dovuto portare alla determinazione che le operazioni non erano strumentali all'immediato affidamento a terzi dell'attività, bensì alla sola realizzazione di punti vendita di prodotti Benetton e, pertanto, alla realizzazione di fattispecie di acquisizione del controllo di parti di imprese, con conseguente obbligo di comunicazione preventiva.

Il soggetto responsabile delle violazioni contestate

51. Nel caso di specie, i contratti aventi ad oggetto la cessione della gran parte delle aziende e dei rami di azienda in esame sono stati stipulati da Bencom Spa (ora fusa in Benetton), Gescom Srl e Buenos Aires 200 Srl, mentre una sola operazione è stata posta in essere direttamente da Benetton.

52. Con riferimento all'acquisizione effettuata direttamente da Benetton, non v'è dubbio che la mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva risulti direttamente ed esclusivamente imputabile a Benetton, quale parte direttamente acquirente sulla base del relativo contratto di acquisto del ramo di azienda.

Con riguardo alle altre operazioni, l'acquisto da parte di Benetton del controllo delle aziende e dei punti vendita è avvenuto indirettamente in virtù della stipulazione da parte delle società controllate Bencom Spa, Gescom Srl e Buenos Aires 2000 Srl dei contratti di cessione relativi. Anche in relazione a questi casi, tuttavia, si ritiene che il ruolo attivo e l'ingerenza esercitati da Benetton nell'operazione in esame siano valesi, di fatto, a far degradare la posizione di Bencom Spa, Gescom Srl e Buenos Aires 2000 Srl ad una funzione meramente "esecutiva" del volere della controllante, alla quale ultima la violazione risulta pertanto direttamente imputabile.

53. Infatti, le operazioni in esame prendono le mosse da un progetto più ampio del gruppo Benetton avente ad oggetto la realizzazione di esercizi commerciali ad 'immagine' di media e grande dimensione destinati alla commercializzazione di prodotti Benetton.

Deve escludersi che Bencom Spa, Gescom Srl e Buenos Aires 200 Srl abbiano avuto alcuna autonomia decisionale nel deliberare l'acquisto dei rami di azienda e delle aziende di cui al presente procedimento e quindi nel portare a compimento le diverse operazioni. Si tratta infatti di società che svolgono il solo ruolo di intermediari finanziari per conto della società holding del gruppo, sono prive di significativo fatturato e non operano nel mercato.

Peraltro, anche le diverse comunicazioni circa le operazioni di concentrazione pervenute in data 15 giugno 2000, 10 novembre 2000 e 2 marzo 2001 sono state effettuate dalla sola Benetton, con ciò rendendosi manifesta l'attività di direzione esercitata da Benetton sulle operazioni poste in essere dalle altre società del relativo gruppo.

Imputabilità delle violazioni

54. Assunta, per i motivi sopra esposti, l'ascrivibilità in capo a Benetton della responsabilità per le omesse comunicazioni preventive delle operazioni di concentrazione qui in esame, occorre verificare, ancora ai fini dell'imputabilità della condotta sotto il profilo soggettivo di cui all'articolo 3 della legge n. 689/81, se dette omissioni possano essere ritenute frutto di errore scusabile.

55. Tale circostanza pare da escludersi nei casi di specie. Le operazioni di concentrazione sono state poste in essere quando la legge n. 287/90 era da tempo in vigore e non ne poteva essere ragionevolmente ignorata l'interpretazione datane dall'Autorità da parte di una società, quale Benetton, holding di un gruppo di rilevanti dimensioni.

Peraltro, rileva come in diverse occasioni Benetton abbia proceduto a comunicare all'Autorità altre operazioni di concentrazione con ciò evidentemente mostrandosi ben edotta sulle previsioni di legge.

56. Inoltre, con riferimento all'argomento relativo all'incertezza derivante dalla Comunicazione dell'Autorità n. 1/96, si è rilevato quanto differente si presentava la fattispecie considerata in quella comunicazione da quelle oggetto del presente procedimento.

Né maggiore consistenza assume, ai fini della valutazione della scusabilità dell'errore da cui è derivata l'omissione delle comunicazioni preventive, la circostanza che l'inizio delle attività di vendita nei punti vendita è avvenuta con ritardo rispetto all'acquisizione dei rami di azienda e delle aziende. Infatti, la società non poteva ignorare che tali parti di imprese erano in possesso di titoli che legittimavano l'esercizio di un'attività economica.

57. Tuttavia, le circostanze accertate, relativamente alla non corretta qualificazione giuridica da parte di Benetton delle attività oggetto delle operazioni, fanno escludere l'esistenza di una volontà diretta a eludere dolosamente il controllo spettante all'Autorità sulle operazioni di concentrazione e che, inoltre, le violazioni accertate possono essere considerate, sotto tale profilo, di pari gravità.

L'irrogazione della sanzione

58. Quanto all'imposizione a Benetton della sanzione prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990, il rinvio va operato all'applicazione dei criteri previsti in merito dall'articolo 11 della legge n. 689/81, occorrendo, pertanto, tenere in considerazione sia la gravità delle violazioni sia il comportamento e le condizioni economiche della società.

Sotto il profilo oggettivo di tale valutazione, si rileva, innanzitutto, come, dal punto di vista concorrenziale e di mercato, tutte le operazioni in esame rivestano un'importanza non significativa.

Dal punto di vista soggettivo, invece, occorre rilevare che le operazioni di concentrazione in esame sono state comunicate spontaneamente da Benetton e che la stessa ha prestato piena collaborazione nel corso del procedimento, contribuendo al compimento dei relativi accertamenti istruttori. Le violazioni non sono risultate riconducibili ad una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo spettante all'Autorità.

Occorre, tuttavia, altresì considerare la circostanza per cui risultano ascrivibili a Benetton un numero elevato di omissioni poste in essere in violazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90.

VI. Valutazione delle operazioni di concentrazione

a) Il mercato del prodotto

59. Sotto il profilo merceologico, il mercato interessato dall'operazione può essere individuato nella distribuzione al dettaglio di capi di abbigliamento informale e dei relativi accessori. Alla luce delle caratteristiche della domanda (differente 'stile di vita' degli acquirenti, esigenza di praticità nell'abbigliamento) e delle peculiarità dei prodotti (buon rapporto qualità-prezzo, disponibilità di vasto assortimento), sembra possibile configurare infatti un mercato distinto della distribuzione al dettaglio di abbigliamento informale nell'ambito del più ampio settore della distribuzione di abbigliamento di diversi generi⁸.

60. In Italia la distribuzione dei capi d'abbigliamento e degli accessori avviene attraverso due canali principali: i negozi tradizionali, spesso specializzati per tipologie di prodotto (che rappresentano circa il 55% delle vendite) e la distribuzione moderna/organizzata (grandi magazzini, catene nazionali, magazzini popolari e ipermercati, che coprono circa il 30% delle vendite)⁹. Il rimanente delle vendite avviene attraverso mercatini, spacci aziendali e per corrispondenza, sulla base di appositi cataloghi¹⁰.

La distribuzione moderna si distingue dal dettaglio tradizionale in primo luogo per il tipo di servizio offerto al cliente. Mentre nei punti vendita della distribuzione moderna prevale il libero servizio, nei negozi tradizionali prevale ancora la vendita assistita. Si tenga inoltre in conto che i punti vendita di abbigliamento informale sono in misura significativa negozi specializzati nella vendita di un marchio (quali Stefanel, Replay, Max & Co., La Rinascente, Fiorucci, Promod, Avant) e che si presentano come luoghi in cui prevale il libero servizio, potendo il consumatore scegliere autonomamente, ma che allo stesso tempo assicurano, se richiesta, la vendita assistita tipica dei negozi tradizionali.

In secondo luogo, la distribuzione moderna si caratterizza, dal punto di vista della tipologia dei punti vendita, per la grande superficie di questi ultimi e per la presenza di reparti dedicati a differenti categorie di prodotti (abbigliamento uomo, donna, bambino; abbigliamento intimo), mentre i punti vendita tradizionali sono spesso specializzati in una gamma ristretta di prodotti.

Deve tuttavia osservarsi al riguardo che la disponibilità nei punti vendita della distribuzione moderna di tutte le tipologie di prodotto ha un'importanza non determinante (a differenza di quanto accade nel settore alimentare). I capi di abbigliamento e gli accessori, infatti, sono beni durevoli, di valore unitario elevato, che devono soddisfare non solo il bisogno fondamentale di vestirsi ma anche un insieme complesso di bisogni legati all'immagine individuale e sociale di una persona. Il consumatore è dunque disposto ad effettuare un elevato investimento di tempo nella ricerca dei capi più adatti, visitando diversi negozi e comparandone le offerte in termini di qualità, prezzo e gusto, nonché a ripetere la ricerca per ogni articolo di cui ha bisogno.

Sulla base di queste considerazioni, si ritiene dunque che la distribuzione moderna e i negozi tradizionali facciano parte del medesimo mercato.

61. Ai fini della valutazione della presente operazione, il mercato rilevante del prodotto è definito pertanto come il mercato della distribuzione dei prodotti di abbigliamento informale e dei relativi accessori.

⁸ [Provvedimento dell'Autorità del 6 marzo 1996, n. 3684, C2323, Standa/Moda Bella; provvedimento del 10 novembre 1999, n. 7707, C3701, Gayser Uno/Gruppo Longoni; provvedimento del 7 dicembre 1999, n. 7813, C3751, Pepper Industries/Maska; provvedimento del 16 marzo 2000, n. 8142, C3895, Sara Lee Branded Apparel Italia/Tessile San Leonardo.]

⁹ [Dati ACNielsen-Sita relativi al 1999 e riportati in *Un commercio a due velocità, Secondo Rapporto Centro di ricerca Luigi Einaudi/Sisim sulla distribuzione in Italia, 2000.*]

¹⁰ [Cfr. al riguardo provvedimento dell'Autorità del 20 ottobre 1998, n. 6478, C3244, Gruppo Coin/Standa.]

b) I mercati geografici

62. Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale. L'esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere effettuata caso per caso sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. Inoltre, va considerato che gli esercizi della moderna distribuzione hanno un'area di attrazione più ampia di quella del dettaglio tradizionale, a causa anche del fatto che i primi dispongono di norma di maggiori spazi (e quindi di maggiore assortimento), nonché di ampie aree di parcheggio. In tale delimitazione occorre tenere conto del fatto che l'elevato valore unitario di alcuni articoli di abbigliamento e di accessori spinge i consumatori ad allargare il raggio della loro ricerca¹¹.

I mercati geografici interessati dalla presente operazione di concentrazione corrispondono pertanto alle provincie nella quale sono situati i punti vendita oggetto di acquisizione, cioè alle provincie di Milano, Roma, Napoli, Firenze, Bologna, Verona, Catania, Pescara e Biella.

c) Effetti delle operazioni di concentrazione

63. Il settore della distribuzione nazionale di prodotti di abbigliamento esterno (formale ed informale) e relativi accessori nel 1999 può essere rappresentato dalla tabella 3.

Tab. 3: La distribuzione di prodotti di abbigliamento e accessori per l'abbigliamento in Italia nel 1999

Canali di distribuzione	Peso canali distributivi	Valore canali distributivi (in milioni di lire)
Distribuzione organizzata (catene e grande distribuzione)	32%	13.242.056
Negozi indipendenti	56%	23.173.598
Ambulanti/Bancarelle	8%	3.310.514
Altri canali (<i>e-commerce/catalogo</i>)	4%	1.655.257
Totale	100%	41.381.425

Fonte: ACNielsen SITA.

64. Nel 1999 il valore delle vendite effettuate da Benetton ai propri rivenditori (cosiddetto sell-in) a livello nazionale è stato pari a circa 1.033 miliardi di lire. Il corrispondente valore delle vendite al pubblico di prodotti di marchio Benetton (sell-out) può essere approssimato, secondo quanto rilevato dalla parte notificante, moltiplicando il valore delle vendite effettuate ai rivenditori per il ricarico dei rivenditori stimato nella misura di 2,04 (1,7 maggiorato dell'IVA)¹².

La posizione di mercato detenuta da Benetton a livello nazionale in termini di sell-in e di sell-out è pari a circa il 5,1% del valore delle vendite complessive. I principali concorrenti di Benetton, il gruppo Coin ed il gruppo La Rinascente, detengono entrambi una quota del 3,2%.

65. La tabella 4 mostra le quote detenute da Benetton in termini di fatturato nelle provincie interessate dall'operazione di concentrazione.

Tab. 4: La distribuzione di prodotti di abbigliamento e accessori per l'abbigliamento nel 1999 nelle provincie interessate

Provincia	Totale provincia* (in miliardi di lire)	Fatturato Benetton** (in miliardi di lire)	Quota Benetton (%)
Milano	[omissis] ¹³	[omissis]	[0-5]
Roma	[omissis]	[omissis]	[0-5]
Napoli	[omissis]	[omissis]	[0-5]

¹¹ [Provvedimento dell'Autorità del 6 marzo 1996, n. 3684, C2323, Standa/Moda Bella; provvedimento dell'Autorità del 20 ottobre 1998, n. 6478, C3244, Gruppo Coin/Standa; provvedimento del 10 novembre 1999, n. 7707, C3701, Gayser Uno/Gruppo Longoni; provvedimento del 16 marzo 2000, n. 8142, C3895, Sara Lee Branded Apparel Italia/Tessile San Leonardo. Decisione della Commissione europea del 15 marzo 1995, caso n. IV/M.558, La Rinascente/Cedis Migliarni.]

¹² [Tale moltiplicatore è stato individuato, peraltro senza l'ottenimento di un riscontro presso la rete distributiva, al solo fine di ricostruire il valore delle vendite al pubblico effettuate dai rivenditori di prodotti Benetton, dato altrimenti non disponibile.]

¹³ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

Firenze	[omissis]	[omissis]	[5-10]
Bologna	[omissis]	[omissis]	[5-10]
Verona	[omissis]	[omissis]	[5-10]
Catania	[omissis]	[omissis]	[0-5]
Pescara	[omissis]	[omissis]	[10-15]
Biella	[omissis]	[omissis]	[0-5]

Fonte: dati Benetton e ACNielsen SITA.

* I dati riportati relativi al valore totale del mercato comprendono le vendite di prodotti di abbigliamento di diverso genere, nonché le vendite effettuate tramite punti vendita monomarca e plurimarca.

** I dati di fatturato indicati sono le vendite effettuate da Benetton ai rivenditori moltiplicate per 2,04 (sell-out).

66. Come si evince dalla tabella, le quote di mercato detenute da Benetton nelle 9 province interessate sono comprese tra il [0-5]% e il [10-15]%. Deve tuttavia tenersi in conto che il valore del mercato nelle singole province comprende l'insieme delle vendite senza peraltro distinguere tra abbigliamento formale ed informale. Pertanto, le quote detenute da Benetton con riguardo all'abbigliamento informale e relativi accessori potrebbero nella realtà risultare superiori.

67. La posizione di Benetton sui mercati interessati può essere rappresentata anche attraverso l'analisi dei punti vendita presenti sul territorio e della loro dimensione. Nella tabella 5 è riportato il numero dei punti vendita (con i relativi metri quadri) che vendono attualmente prodotti con i marchi di proprietà Benetton, nelle province interessate dall'operazione di concentrazione. I dati forniti comprendono il numero ed i metri quadri relativi ai punti vendita acquisiti da Benetton ed oggetto del presente provvedimento.

Tab. 5: Punti vendita di prodotti di abbigliamento informale e accessori per l'abbigliamento nel 1999 nelle province interessate e relativi metri quadri*.

Provincia	Numero totale punti vendita	Numero p.v. Benetton**	Quota p.v. Benetton (%)	Mq. totali	Mq. Benetton**	Quota mq. Benetton (%)
Milano	1.393	90	6	[omissis]	[omissis]	[10-15]
Roma	1.827	108	6	[omissis]	[omissis]	[5-10]
Napoli	1.319	64	5	[omissis]	[omissis]	[5-10]
Firenze	463	51	11	[omissis]	[omissis]	[10-15]
Bologna	413	47	11	[omissis]	[omissis]	[15-20]
Verona	332	29	9	[omissis]	[omissis]	[5-10]
Catania	334	32	9	[omissis]	[omissis]	[10-15]
Pescara	144	23	16	[omissis]	[omissis]	[25-30]
Biella	69	6	9	[omissis]	[omissis]	[5-10]

Fonte: dati Benetton e ACNielsen SITA.

* I dati relativi al numero totale di punti vendita e di metri quadri nelle singole province si riferiscono ai soli punti vendita plurimarca. Essi pertanto non comprendono i punti vendita monomarca.

** I dati relativi al numero dei punti vendita e ai metri quadri di Benetton sono stati aggiornati tenendo in conto anche i punti vendita acquisiti dal gruppo Benetton nell'ambito dell'operazione di concentrazione di cui al provvedimento dell'Autorità del 10 maggio 2001, C/4572, Gescom/Spatafora.

68. Come si evince dalla tabella 5, le quote di Benetton in seguito alla realizzazione delle operazioni in esame oscillano tra il 5% ed il 16% per quanto concerne i punti vendita e tra il [5-10]% e il [25-30]% per quanto riguarda i metri quadri. Poiché le rilevazioni statistiche sul numero totale dei punti vendita e relativi metri quadri riguardano esclusivamente i negozi plurimarca, le quote di Benetton risultano sovrastimate.

69. Alla luce di quanto considerato e della presenza di qualificati concorrenti (quali Coin, La Rinascente, Stefanel, Ovieste, Replay, Max & Co., Upim, Chicco, Prenatal, Bimbus), si ritiene che le operazioni in esame non siano idonee a modificare significativamente la situazione concorrenziale dei mercati della distribuzione di prodotti di abbigliamento informale e relativi accessori nelle province interessate.

CONSIDERATO che ciascuna delle operazioni descritte nel presente provvedimento ha comportato l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa e, come tale, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che le operazioni descritte nel presente provvedimento erano tutte soggette all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'articolo 16, comma 1, della predetta legge, atteso che il fatturato realizzato in Italia dall'insieme delle imprese interessate risulta essere stato superiore, con riferimento agli esercizi chiusi nell'anno precedente alla realizzazione di ciascuna delle operazioni in esame, al limite previsto dal suddetto articolo;

CONSIDERATO che le operazioni descritte nel presente provvedimento non sono state comunicate preventivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della stessa legge può infliggere all'impresa che non abbia ottemperato al relativo obbligo sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente dell'anno in cui è stata effettuata la contestazione;

CONSIDERATI, in ordine all'individuazione del soggetto responsabile delle infrazioni contestate, i seguenti elementi:

- l'operazione di concentrazione consistente nell'acquisto del ramo di azienda della società Pollini Spa sito in Verona, Via Mazzini, è stata posta in essere direttamente dalla società Benetton Group Spa in qualità di acquirente;
- quanto alle altre operazioni di concentrazione descritte nel presente provvedimento, alla società Benetton Group Spa è attribuibile un ruolo attivo, benché indirettamente esercitato tramite le controllate Bencom Spa (ora fusa in Benetton Group Spa), Gescom Srl e Buenos Aires 2000 Srl, nel perfezionamento delle stesse;

CONSIDERATO che l'erronea interpretazione dei requisiti richiesti ai fini dell'obbligo di comunicazione delle operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90 non può ritenersi un errore scusabile in base ad una diligente lettura della norma citata e alla costante interpretazione della stessa da parte dell'Autorità;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere nei confronti della società Benetton Group Spa all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90;

CONSIDERATI, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, in ordine alla quantificazione della sanzione, i seguenti elementi:

- da un lato,
 - I) la modesta incidenza delle operazioni in esame, dal punto di vista concorrenziale, sui mercati di riferimento;
 - II) l'avvenuta comunicazione spontanea, seppure tardiva, da parte della società Benetton Group Spa delle operazioni di concentrazione in esame, nonché l'assenza di intenzionalità delle violazioni;
 - III) la collaborazione prestata dalla società Benetton Group Spa nel corso del procedimento;
- dall'altro,
 - IV) la circostanza per cui risultano ascrivibili a Benetton un numero elevato di omissioni poste in essere in violazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;
 - e infine,
 - V) il fatturato totale netto realizzato nel 2000 dalla società Benetton Group Spa in misura pari a 1.424 miliardi di lire.

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, a carico della società Benetton Group Spa nella misura dello 0,001% del fatturato totale netto realizzato dalla società nel 2000 (pari a 1.424 miliardi di lire), per ciascuna delle trenta violazioni contestate, sanzione che appare congrua a realizzare l'obiettivo di assicurare che l'attività di controllo delle concentrazioni attribuita all'Autorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/90;

RITENUTO, con riferimento alla valutazione concorrenziale delle operazioni di concentrazione descritte nel presente provvedimento, che le stesse non sono suscettibili di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

ORDINA

alla società Benetton Group Spa di pagare, quale sanzione amministrativa per le trenta violazioni accertate, la somma di lire 14.000.000 per ciascuna violazione, per una somma complessiva di lire 420.000.000.

La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione oppure mediante

delega alla banca o alle Poste Italiane Spa, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento della sanzione, la società Benetton Group Spa è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

* * *